

Direzione Territorio e Ambiente
Area Ambiente

2014 41426/126

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE
TERRITORIO E AMBIENTE
IL DIRETTORE
Dott.ssa Paola VIRANO

N. Cronologico 95
approvata il 8 aprile 2014

DETERMINAZIONE: VARIANTE PARZIALE N. 294 AL P.R.G. - "IMMOBILE IN PIAZZA ARBARELLO N. 8" - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA FASE DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Premesso che:

La Direzione Centrale Ambiente, Sviluppo, Territorio e Lavoro – Direzione Urbanistica – Servizio Pianificazione ha predisposto il progetto di Variante parziale, formata ai sensi dell'art. 17. comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., concernente un'immobile collocato nella Circoscrizione Amministrativa n. 1 (Centro – Crocetta), in piazza Arbarello n. 8, in un contesto principalmente residenziale e terziario.

L'immobile è costituito da un edificio compreso tra le vie Bertrandi, Assarotti, della Cittadella e piazza Arbarello ed è organizzato in un corpo di fabbrica, per la maggior parte a tre piani fuori terra ed in parte a due e quattro piani f.t., con copertura a falde.

L'edificio fu costruito tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento ed è segnalato dal testo "Beni Culturali Ambientali nel Comune di Torino" come edificio di interesse documentario, per i caratteri eclettici caratteristici degli edifici pubblici; nato come Regio Istituto Superiore per gli Studi Commerciali, ha ospitato fino ad alcuni anni fa la Facoltà di Economia e Commercio e successivamente uffici della Società Soris; è sottoposto a tutela per effetto del vincolo, ai sensi degli artt. 10 – 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, espresso con Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 21/05/2007.

Al fine di dare concreta attuazione ad importanti interventi di recupero e riutilizzo dell'edificio al fine di insediarvi la sede del Collegio Carlo Alberto, ora a Moncalieri, è stato ipotizzato un progetto orientato a soddisfare le esigenze di riuso e implementazione dei requisiti di sicurezza e attento alla conservazione che, tuttavia, non può trovare attuazione per effetto del regime normativo definito dal vigente P.R.G.

Il P.R.G. vigente:

- comprende l'edificio:
 - nella "Zona Urbana Centrale Storica" (Z.U.C.S.), tra gli "edifici della

costruzione ottocentesca della città” con “fronti caratterizzanti ambienti urbani”;

- nell’“Area Centrale Storica”, come risulta dall’Allegato Tecnico n. 15 del P.R.G. “Aree di interesse archeologico e paleontologico”;
 - in relazione al profilo idrogeomorfologico, nelle aree cui è attribuita la Classe I – sottoclasse I(P), che comprende aree edificate ed inedificate, non soggette a pericolo di inondazione né di allagamento, caratterizzate da porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche
- destina l’immobile ad “Area TE - Aree o complessi di edifici a destinazione terziaria” (art. 8, punto 13 delle NUEA).

La Compagnia di San Paolo, proprietaria dell’edificio, ha avanzato istanza di variante per superare le limitazioni dettate dal regime normativo definito dal vigente P.R.G. e permettere l’attuazione del progetto di recupero e riutilizzo prefigurato.

L’Amministrazione Comunale ha ritenuto di pubblico interesse la predisposizione del provvedimento di variante al P.R.G. che prevede:

- A) la modifica della destinazione urbanistica dell’immobile in oggetto **da Area TE – Aree o complessi di edifici a destinazione terziaria, ad Area AT – Aree da Trasformare** comprese nella zona urbana centrale storica, in cui sono consentiti gli interventi e le destinazioni d’uso descritte nell’art. 10 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e nell’apposita scheda del fascicolo II “Piazza Arbarello”;
- B) l’inserimento nel fascicolo II delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G. della Scheda n. 44 relativa all’area da trasformare nella Zona Urbana Centrale Storica denominata: “Piazza Arbarello 8”;
- C) il conseguente inserimento dell’area da trasformare n. 44 nell’elenco delle aree del fascicolo II delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G. – schede normative;
- D) la modificazione della tavola 1 - Azzonamento alla scala 1:5.000 da edifici del tessuto consolidato destinati ad Area TE ad Area da trasformare nella Zona Urbana Centrale Storica;
- E) la modificazione della tavola 3 - Zona Urbana Centrale Storica - Tipi di intervento, alla scala 1:1.000, da “Edifici della costruzione ottocentesca della città” con “Fronti caratterizzanti ambienti urbani” ad “Area da trasformare n. 44”;
- F) la conseguente attribuzione all’area oggetto della variante dei parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi afferenti all’area normativa “TE” e della Scheda Normativa dell’Area da Trasformare “AT” n. 44 Piazza Arbarello 8.

Atteso che:

- ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 della l.r. 56/77 e s.m.i., nella formulazione conseguente alle modifiche introdotte dalle LL.RR. nn. 3/2013 e 17/2013, le varianti parziali di cui al comma 5 del medesimo articolo art. 17 devono essere sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS;
- ai sensi dell'art. 3bis della stessa L.R. 56/77 e s.m.i., per gli strumenti di pianificazione in essa normati, l'Autorità competente alla VAS è individuata nell'Amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente;
- l'Amministrazione della Città di Torino è dotata dell'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale istituita ai sensi della L.R. 40/98;
- l'Organo Tecnico Comunale è stato da ultimo ridefinito con la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) nella quale, inoltre, è stata:
 - individuata nella Direzione Ambiente, ora Direzione Territorio e Ambiente–Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS;
 - attribuita la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali;

il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha proceduto alla verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, secondo le prescrizioni dettate dal combinato disposto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla L.R. 56/77 e s.m.i., dalla L.R. 40/98 e dalla DGR 9 giugno 2008 n° 12-8931.

Con nota, prot. n. 1265 del 18.02.2014, del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, è stata inviata la relazione di verifica di assoggettabilità alle fasi di valutazione della procedura di V.A.S.: all'ARPA; alla Provincia di Torino Servizio V.I.A; all'A.S.L. TORINO I Servizio Igiene del Territorio; alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte; alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella, Vercelli; alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie; ai componenti l'Organo Tecnico Comunale V.I.A. (come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 – n. mecc. 2014 00016/126); individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare ai sensi del combinato disposto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla LR 56/77 e s.m.i., dalla LR 40/98 e dalla DGR 9 giugno 2008 n° 12-8931.

Dell'avvio del procedimento è stata inoltre data notizia mediante pubblicazione di avviso sul sito web dell'Amministrazione, all'indirizzo:
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/organizzazione/atti_urbanistica.shtml

La Provincia di Torino, Servizio V.I.A., con nota prot. n. 036887/2014/LB6 Tit. 10.4.2 del 28 febbraio 2014 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 1684 del 06/03/2014), ha espresso il proprio seguente parere:

“... si ritiene che, ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione in materia di assoggettabilità alla VAS, gli interventi previsti nella presente variante non determinino ricadute ambientali significative a livello territoriale e che pertanto gli interventi in oggetto, in riferimento ai criteri individuati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.12-8931 del 9 giugno 2008, non debba essere assoggettata alla successiva fase di valutazione ambientale prevista dal D.Lgs. 152/2006 e smi.

Tuttavia, vista la localizzazione dell'isolato interessato nella Zona Centrale Urbana Storica, si suggerisce a titolo collaborativo che nelle successive fasi (anche autorizzative) vengano effettuati adeguati approfondimenti in merito alla viabilità utilizzata ed all'impatto acustico nella fase di cantiere (anche prevedendo eventualmente limitazioni in fasce orarie ritenute critiche), oltre che alla corretta gestione delle terre e rocce da scavo e dei rifiuti da demolizione ai sensi della normativa vigente.

L'ARPA Piemonte, Dipartimento Provinciale di Torino, Attività di produzione, con nota prot. n. 18859 del 6 marzo 2014 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 1784 dell'11/03/2014), ha espresso il proprio seguente parere:

“... stante la dimensione contenuta degli interventi previsti, la limitata significatività degli effetti ambientali da essi indotti e la connotazione dell'area di intervento, area urbana interclusa nel tessuto edificato, già in possesso dei requisiti infrastrutturali di base, consente di esprimersi in merito alla non assoggettabilità alla fase di valutazione della procedura di VAS.”

La Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, con nota prot. n. 2209 cl. 34.19.01/136.2 del 12 marzo 2014 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 2650 del 07/04/2014), ha espresso il proprio seguente parere:

“... Sulla base della documentazione trasmessa a questa Soprintendenza, l'immobile in oggetto, vincolato con decreto del 21.05.2007 ai sensi del Dlgs n. 42/2004 per l'interesse architettonico dell'edificio, non risulta sottoposto a ulteriori procedimenti di tutela in essere o in corso di istruttoria per quanto riguarda l'interesse archeologico del sedime, che ricade genericamente nell'area soggetta a ritrovamenti archeologici definita nella tav. 15 del P.R.G., finchè non accertato mediante scavi.

In ogni caso, anche l'eventuale affioramento di strutture archeologiche nel cortile interno, nel corso dello scavo previsto dal Documento tecnico su citati, non apporterebbe modifiche al paesaggio antico, profondamente alterato dall'urbanizzazione attuale. La variante proposta non

necessita pertanto di essere assoggettata alla procedura di V.A.S., per quanto concerne gli aspetti di competenza di questa Soprintendenza.

In fase di progettazione sarà necessario sottoporre l'intervento al preventivo parere di competenza di questo Ufficio, che fin da ora valuta necessaria la predisposizione di assistenza archeologica agli scavi."

I seguenti componenti dell'Organo Tecnico comunale V.I.A. hanno espresso il proprio parere di seguito riassunto.

La Direzione Infrastrutture e Mobilità, con nota prot. n. 5281 del 10 marzo 2014 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 1865 del 13/03/2014) ha espresso il proprio seguente parere:

"Analizzati gli elaborati relativi alla variante in oggetto, e in particolar modo la sistemazione esterna proposta, si fa presente quanto segue:

- il grande spazio definito da Via Bertola, via Favro, Piazza Albarello e Corso Siccardi impone la necessità di una lettura urbanistica complessiva e unitaria, dove si evidenzia un anello viabile perimetrale,*
- gli edifici che si affacciano al contorno, di altezza, tipologia e rappresentatività mediamente uniforme, non richiedono né permettono di evidenziare una gerarchia tra loro ed è importante che, se pur con interventi parziali, lo spazio pubblico sia parte di un progetto complessivo dell'area.*

Ciò premesso, apprezzando la proposta progettuale presentata, si richiede di rivedere la soluzione alla luce di quanto sopra detto e a tal fine si allega a titolo esemplificativo, la planimetria estratta dallo "Studio di Valorizzazione dello spazio pubblico sull'asse corso Galileo Ferraris da corso Vittorio Emanuele a Piazza Savoia", elaborato dal Servizio Riqualificazione Spazio Pubblico della Città nel novembre 2007, che ottenne anche il parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte.

Giudicando positivamente l'idea di pedonalizzare lo spazio direttamente antistante, così come proposto, si richiede la disponibilità a verificare una sistemazione dell'intero spazio urbano su cui si affaccia il palazzo fino al fronte opposto (prolungamento di corso Siccardi verso nord), con una proposta che, mantenendo le attuali funzioni viabili, proponga un unitario disegno dello spazio pubblico, in cui potrà inserirsi l'intervento proposto.";

Il Servizio Verde Gestione della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde, con nota prot. n. 4394/6.90.6 del 25 marzo 2014 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 2338 del 27/03/2014) ha espresso il proprio seguente parere:

"... il Servizio scrivente ritiene che tale procedimento –valutato il contesto del tessuto urbano cittadino ormai consolidato e strutturato– non sia necessario e che, pertanto, la Variante parziale possa procedere in assenza di V.A.S.";

I Servizi appartenenti all'organico di questa Direzione, hanno espresso il seguente contributo:

“In merito alla verifica di assoggettabilità al processo di VAS della variante in oggetto, si ritiene, per quanto di competenza, che non debba essere assoggettata alle successive fasi di valutazione ambientale.

Si riportano comunque le seguenti prescrizioni relative alle componenti:

ARIA

Al fine di ridurre l'impatto determinato dall'attuazione della variante in oggetto sulla componente atmosfera, si chiede di prevedere tutte le azioni necessarie per ridurre le emissioni di inquinanti sulla suddetta componente sia in fase di cantiere che in fase di esercizio.

In particolare si chiede di:

- *adottare idonee misure di contenimento delle emissioni di polveri in fase di cantiere e di mitigazione per la dispersione delle stesse;*
- *adottare, dal punto di vista impiantistico, tutte le tecnologie oggi disponibili per il contenimento del fabbisogno energetico legato alla climatizzazione invernale/estiva e all'illuminazione;*

RIFIUTI

Premesso che nel Documento Tecnico presentato non vengono evidenziate criticità e potenziali impatti indotti in materia di rifiuti, si chiede di prevedere, in fase di progetto, tutti gli aspetti legati ad una corretta gestione dei rifiuti e igiene urbana. A tal proposito si ricorda quanto previsto dal Regolamento di Gestione dei Rifiuti della Città all'art. 10, commi 10-11-12 e all'art. 37.

Si chiede inoltre di prevedere, come previsto dall'art. 31 del Regolamento Edilizio, appositi locali, con le caratteristiche indicate nel regolamento stesso, di norma accessibili direttamente dalla via pubblica, riservati esclusivamente ai contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

MOBILITA' SOSTENIBILE

Tenuto conto che la Città di Torino con la recente approvazione del “Piano della mobilità ciclistica” (deliberazione Consiglio Comunale 2013 04294) si è impegnata a far sì che “la bicicletta rappresenti il 15% della ripartizione modale nella mobilità entro 10 anni rispetto all'attuale 3%”, considerato che un ostacolo all'utilizzo della bici è determinato dai furti e dalla difficoltà di trovare spazi e attrezzature idonee per parcheggiarla in sicurezza si chiede che nel cortile dell'immobile di Piazza Albarello 8 siano previsti e allestiti adeguati spazi attrezzati e protetti per il ricovero delle biciclette come stabilito dal Regolamento di Igiene della Città all'art. 82 punto 8 e dal Regolamento edilizio all'art. 48, c. 2.

Tutela animali

Da un controllo da parte dell'ufficio Tutela animali risulta che non ci sono colonie feline censite nell'area della variante.

Pertanto:

- dato atto che dal 18 febbraio 2014, data in cui il servizio Adempimenti Tecnico

Ambientali ha inviato la documentazione, è scaduto il termine previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. per l'invio del parere da parte dei soggetti competenti in materia ambientale;

- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- vista la tipologia del piano in oggetto (Variante parziale P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.U.R.);
- visti e considerati i pareri e contributi pervenuti dagli Enti competenti in materia ambientale individuati e consultati;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico comunale;
- visto, come meglio riferito nel prosieguo del presente atto, per quanto attiene la compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica vigente;
- sentito, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Servizio Pianificazione nella funzione di Autorità procedente;
- considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare presentato, è ragionevole ipotizzare che la variante non produca incremento significativo degli impatti ambientali rispetto a quelli derivanti dall'attuazione del P.R.G. vigente;

si ritiene che la variante in oggetto sia da escludere dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e che tale esclusione sia condizionata al recepimento di prescrizioni, come meglio espresse nella parte dispositiva del presente atto, discendenti dai pareri e contributi sopra richiamati.

Inoltre:

- premesso che l'articolo 14 della L.R. 56/77, come novellato dalla L.R. 3/2013, prescrive che in caso di VAS, la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura;
- richiamati i contenuti della variante;
- esaminata la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), riportata in appendice al rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;

si condivide il giudizio di compatibilità e, pertanto, si ritiene che la variante in oggetto è coerente con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visti:

l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;
la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;
la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;
la Legge 241/90 e s.m.i.;
l'art. 74 dello Statuto della Città;
la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014, mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:

1. visto il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;
visti i pareri degli Enti competenti in materia ambientale pervenuti;
visti i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico comunale;
vista la compatibilità della Variante con il Piano di Classificazione Acustica vigente, come meglio riferito nei punti successivi;
considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare presentato e valutato, è ragionevole ipotizzare che la variante non produca incremento significativo degli impatti ambientali rispetto a quelli derivanti dall'attuazione del P.R.G. vigente;
di escludere dalla fase di valutazione della VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la Variante parziale n. 294 al P.R.G.C. – “Immobile In Piazza Arbarello n. 8” subordinatamente alle seguenti prescrizioni:
 - a) siano adottate le azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;
 - b) siano previste tutte le azioni necessarie per ridurre le emissioni di inquinanti sulla componente atmosfera, sia in fase di cantiere, sia in fase di esercizio, in particolare:

- i. siano adottate idonee misure di mitigazione per la dispersione di polveri e di contenimento delle emissioni delle stesse in fase di cantiere;
 - ii. siano adottate, per quanto concerne il sistema impiantistico dei nuovi interventi, tutte le tecnologie disponibili per il contenimento del fabbisogno energetico legato alla climatizzazione degli edifici, invernale e estiva, e all'illuminazione, sia dell'immobile che degli spazi esterni;
 - c) siano previste tutte le azioni necessarie per ridurre le emissioni acustiche in fase di cantiere;
2. di rammentare che:
- a) poiché l'immobile ricade nelle Aree di interesse paleontologico e archeologico – Area Centrale Storica, ai sensi dell'art. 5 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del PRG vigente, è obbligatoria:
 - i. prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio, la presentazione degli elaborati di progetto, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie;
 - ii. almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori, la comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie;
 - b) la normativa vigente, in particolare il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., impone l'obbligo di specifici adempimenti per la corretta gestione delle terre e rocce da scavo e dei rifiuti da demolizione;
 - c) dovranno essere previsti adeguati spazi attrezzati e protetti per il ricovero delle biciclette, nell'ambito delle aree di pertinenza dell'edificio, come stabilito dal Regolamento di Igiene della Città all'art. 82 punto 8 e dal Regolamento edilizio all'art. 48, comma 2;
 - d) dovranno essere previsti, nell'ambito delle aree di pertinenza dell'edificio, appositi locali, di norma accessibili direttamente dalla via pubblica, riservati esclusivamente ai contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, come stabilito dall'art. 31 del Regolamento Edilizio della Città;
 - e) dovranno essere previsti, nell'ambito delle aree di pertinenza dell'edificio, appositi locali, di norma accessibili direttamente dalla via pubblica, riservati esclusivamente ai contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, come stabilito dall'art. 31 del Regolamento Edilizio della Città;
 - f) dovranno essere previsti, in fase di progetto, e adottati, in fase di esercizio, tutti gli accorgimenti connessi ad una corretta gestione dei rifiuti e igiene urbana, come stabilito dal Regolamento di Gestione dei Rifiuti della Città all'art. 10, commi 10-11-12 e all'art. 37;

- g) il progetto degli interventi di sistemazione degli spazi urbani antistanti l'edificio, dovrà essere concertato con la Direzione Infrastrutture e Mobilità, così come indicato dalla Direzione medesima nella nota sopra riportata e qui richiamata;
 - h) è opportuno che il progetto delle opere di pavimentazioni delle aree pubbliche esterne, preveda l'adozione di materiali e accorgimenti tecnici tali da non ostacolare l'utilizzo di mezzi meccanici per lo spazzamento, compatibilmente con l'uso previsto, con le soluzioni tecniche utilizzabili e con le risorse economiche disponibili;
- 3. per quanto indicato nella verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), riportata in appendice al rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS, di condividere il giudizio di compatibilità e, pertanto, di valutare la variante in oggetto quale coerente con il Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino;
 - 4. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
 - 5. di procedere alla pubblicazione per giorni 30 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/organizzazione/atti_urbanistica.shtml;
 - 6. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Torino, 8 aprile 2014

p. Il Dirigente
dell'Area Ambiente
Dr. Enrico Bayma
Il Dirigente
Politiche per l'Ambiente
Dr. Giuseppe Conigliaro